

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

U. di G. Motorizzazione  
e sicurezza del trasporto terrestre  
**MOT 4 - MERCI PERICOLOSE**

**Roma, 14 novembre 2000**

prot. 2245/4915/10

**U. di G. MOT n. A26**

OGGETTO: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. D.M. 6 giugno 2000, n.82T e D.M.4 luglio 2000, n.90T, attuativi Decreto Legislativo 4.2.2000, n.40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti .

Come è noto, con il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose. Con circolare n. A09 del 06 Marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente ..

Con Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2000- sono state emanate norme attuative del D.L.vo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Con Decreto Dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.

Con Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 170 del 27.07.2000- è stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del D.L.vo n. 40/2000.

Con circolare n.A21 del 07/07/2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti.

Con Decreto Interministeriale 27.09.2000, - pubblicato sulla G.U. 18/10/2000 n.244 - sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'articolo 5, comma 7, del D.L.vo n. 40/2000.

In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare **n. A21 del 07/07/2000** che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in neretto.

Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.

**1. Domanda d'esame.**

Omissis

		Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato.
		Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità),per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi.
		Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale.
		Diritto per il rilascio del certificato.

## **2. Convocazione per la seduta di esame.**

Omissis

## **3. Svolgimento dell'esame.**

Omissis

## **4. Rilascio dei certificati.**

Omissis

## **5. Campo di applicazione.**

Omissis

## **6. Esenzioni.**

L'articolo 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1. dell'articolo 1 del D.M. 4.7.2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. e seguenti, del medesimo D.M., devono darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'Ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente **sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.**

**A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella -di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.**

## **7. Incidenti.**

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "*incidente*" ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16

marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

**L'obbligo di redigere la "relazione di incidente" attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del D.L.vo n. 40/2000, non può essere redatta.**

## **8. Abrogazioni**

### **La circolare n.21 del 07/07/2000 è abrogata**

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha già fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dr. Annamaria FABRETTI LONGO)

## **ALLEGATO I**

### ***Definizione di "incidente"***

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 04.02.2000, n. 40.

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

#### **Criterio 1.**

*Danni a persone o cose.*

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

- a) decesso di una o più persone;
- b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;
- c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila Euro.

#### **Criterio 2.**

*Perdite di materie pericolose.*

**E' da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto ,o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione ,per le varie materie , attualmente definiti dal marginale 10011 del'ADR.**

#### **Criterio 3.**

*Motivi precauzionali di ordine pubblico.*

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

\*\*\*\*\*

## **ALLEGATO II**

### **COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Di cui al D.D. 23.06.2000)**

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

#### **COMMISSIONE n. 1 – (Piemonte – Valle d'Aosta)**

**Sede: Torino** – Corso Belgio 158 - Tel. 011.8980933

#### **COMMISSIONE n. 2 – (Lombardia)**

**Sede: Milano** – Via Cilea 119 – Tel. 02.353791

#### **COMMISSIONE n. 3 – (Veneto)**

**Sede: Venezia** – Mestre – Strada della Motorizzazione 13 – Tel. 041.2388258

**COMMISSIONE n. 4 – (Friuli – Venezia Giulia)**

**Sede: Trieste** – Via Bellini 3 – Tel. 040.679111

**COMMISSIONE n. 5 – (Liguria)**

**Sede: Genova** – Corso Sardegna 36/1d - Tel. 010.51631

**COMMISSIONE n. 6 – (Emilia - Romagna)**

**Sede: Bologna** – Zona Roveri – Via dell'Industria 13 – Tel. 051.6018711

**COMMISSIONE n. 7 – (Toscana)**

**Sede: Firenze** – Sesto Fiorentino – Loc. S. Croce dell'Osmannoro – Via Lucchese 160 – Tel. 055.3068

**COMMISSIONE n. 8 – (Marche)**

**Sede: Ancona** – Via I maggio 142 - Tel. 071.2851221

**COMMISSIONE n. 9 – (Lazio - Umbria)**

**Sede: Roma** – Ufficio operativo Roma Nord – Via Salaria km 10,400 – Tel. 06.81691

**COMMISSIONE n. 10 – (Abruzzo – Molise)**

**Sede: Pescara** – Villa Raspa di Spoltore – Via Francia 3 – Tel. 085.413833

**COMMISSIONE n. 11 – (Campania)**

**Sede: Napoli** – Via Argine 422 - Tel. 081.5911111

**COMMISSIONE n. 12 – (Puglia)**

**Sede: Bari** – Modugno – Via F. De Blasio Zona Industriale – Tel. 080.5850111

**COMMISSIONE n. 13 – (Basilicata - Calabria)**

**Sede: Potenza** – Via del Gallitello – Pal. Ungano – Tel. 0971.54726

**COMMISSIONE n. 14 – (Sardegna)**

**Sede: Cagliari** – Strada Statale 554, km 1,600 – Tel. 070.240631

**Nota:** Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi Enti Locali.